

Misura 2.1 - Sottomisura 2 - Misure idroambientali
(art. 30 del Reg. (CE) n. 1198/2006)

Il FEP può sostenere la concessione di indennità compensative per l'uso in acquacoltura di metodi di produzione che contribuiscono a tutelare e migliorare l'ambiente e a preservare la natura.

L'intervento del FEP è finalizzato a promuovere:

- forme di allevamento che hanno un impatto positivo sull'ambiente;
- partecipazione a programmi EMAS (Reg. CE 761/2001);
- allevamenti biologici (Reg. CEE 2092/91);
- acquacoltura sostenibile compatibile con i vincoli delle zone Natura 2000.

Il sostegno per le misure idroambientali nell'ambito del FEP può essere concesso solo per l'impiego di **metodi di produzione acquicoli** nelle imprese di acquacoltura e non è destinato al miglioramento dell'ambiente al di fuori di tali imprese.

L'intervento del Fondo può sostenere la concessione di aiuti finanziari per l'uso in acquacoltura di metodi di produzione che contribuiscono a tutelare e migliorare l'ambiente e a preservare la natura.

Gli Stati membri si accertano che i beneficiari stessi rispettino gli impegni ambientali entro tre anni dalla data di approvazione dell'operazione nonché alla conclusione della stessa.

Il contributo previsto al paragrafo 2, lettera b), riguarda unicamente i costi di partecipazione al **sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)** precedenti l'approvazione del sistema per le singole imprese. La partecipazione ai programmi EMAS riguarda un sistema di ecogestione e audit istituito dal regolamento CE n. 761/2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit.

Il sostegno previsto al paragrafo 2, lettera d), può essere concesso solo ad imprese di acquacoltura soggette a restrizioni o prescrizioni specifiche per essere situate all'interno o in prossimità di una **zona Natura 2000** e solo quando le restrizioni o prescrizioni ambientali specifiche sono imposte all'impresa dalla normativa nazionale o da contratti o piani di gestione dei siti giuridicamente vincolanti. Tali disposizioni trovano giustificazione nella necessità di compensare gli acquacoltori che sono obbligati ad effettuare investimenti supplementari (o che subiscono perdite di reddito) a causa dell'istituzione di una zona Natura 2000, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Il sostegno deve essere concesso sotto forma di **indennità compensativa** e va calcolato, dallo Stato membro, sulla base dei criteri indicati nel paragrafo 4. In particolare, il sostegno previsto al paragrafo 2, lettere a), c) e d), deve essere assegnato sotto forma di indennità compensativa forfettaria conformemente al paragrafo 5 dello stesso articolo. Per "**indennità compensativa forfettaria**" si intende un'indennità compensativa calcolata solo una volta all'inizio dell'operazione per l'intero periodo di attuazione della stessa.

Al fine di ottenere le indennità compensative, i beneficiari devono impegnarsi, per un **minimo di cinque anni**, al rispetto di requisiti idroambientali che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura.

Per "**acquacoltura biologica**" si intende l'attività di acquacoltura volta alla produzione di specie acquatiche di allevamento secondo il metodo di produzione biologico ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 2092/1991 del Consiglio e recante indicazioni concernenti tale metodo. In attesa che detto regolamento stabilisca disposizioni dettagliate in materia di produzione, riguardanti anche la conversione, applicabili all'acquacoltura biologica, sono valide le norme nazionali o, in assenza di queste, le norme private applicabili all'acquacoltura biologica accettate o riconosciute dagli Stati membri.

Per "**acquacoltura sostenibile**" si intende l'attività compatibile con gli specifici vincoli ambientali risultanti dalla designazione di zone Natura 2000 a norma della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Per "**buona pratica in acquacoltura**" si intende il rispetto della normativa vincolante in materia sanitaria, veterinaria o ambientale, e l'utilizzo di protocolli di produzione che impediscano lo spreco di risorse e l'inquinamento evitabile.

Per "**requisito ambientale che vada oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura**" si intende l'impiego di metodi di acquacoltura che, oltre ad applicare le buone pratiche in acquacoltura, definite all'articolo 11, paragrafo 5, del RA, esercitano un impatto positivo sull'ambiente. Tali metodi di acquacoltura, ad esempio, riducono l'inquinamento esterno agli impianti di acquacoltura, offrono riparo e cibo alle specie di uccelli protette e/o contribuiscono al mantenimento del paesaggio e degli elementi tradizionali delle zone rurali. La semplice riduzione o l'eliminazione di un impatto ambientale negativo sono

considerate normali buone pratiche in acquacoltura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del Regolamento attuativo e pertanto non soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 3.

Le forme di acquacoltura che consentono la **tutela e il miglioramento dell'ambiente** si riferiscono in particolare a taluni metodi di produzione estensiva o semiestensiva quali:

- i sistemi di poliallevamento (allevamento di specie diverse) praticati nelle lagune costiere del litorale mediterraneo e del Portogallo. Queste pratiche di acquacoltura possono costituire parte integrante dell'ecosistema costiero di acque salmastre, rimuovendo nutrienti e limitando la produzione primaria a un livello sostenibile, evitando così l'eutrofizzazione naturale e la distruzione delle lagune. Inoltre vengono effettuate opere (scavo di canali, ecc.) per mantenere una buona circolazione idrica nella laguna ed evitare l'accumulo di fango. Tali sistemi sono compatibili con il mantenimento delle zone umide in uno stato di conservazione favorevole, anche come luoghi di sosta e nidificazione degli uccelli acquatici.
- lo stesso vale per i sistemi di stagni interni nell'Europa centrale, che possono inoltre fungere da zone di protezione fra le alte quantità di nutrienti provenienti dal dilavamento dei terreni agricoli e i sistemi fluviali che li ricevono. L'allevamento estensivo della carpa può così svolgere un ruolo ecologico importante in zone dove la produzione agricola è dominante.

La misura è attivata dagli Organismi intermedi.

Soggetti ammissibili a finanziamento

Micro, piccole e medie imprese che operano nel settore dell'acquacoltura, e imprese operanti nel settore dell'acquacoltura che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

Area interessata

Territorio regionale.

Criteri di ammissibilità

- Impegno al rispetto per un minimo di 5 anni di requisiti idroambientali che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura.
- Autorizzazione dell'ente gestore dell'area protetta nazionale/regionale/provinciale.
- Applicazione del CCNL e delle leggi sociali e di sicurezza.

Criteri di selezione

- Impianti situati all'interno o in vicinanza di zone Natura 2000 (preesistenti la data di decisione istituyente le zone Natura 2000).
- Impianti soggetti a specifici vincoli in quanto inseriti in aree SIC o ZPS.
- Acquacoltura biologica.